

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
SUL TEATRO E SULLA CINEMATOGRAFIA**

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOGNI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Proroga di provvidenze a favore del teatro (928-B). (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>)	53
PRESIDENTE	53, 54
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	53, 55
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	53, 55
GIANNINI GUGLIELMO	54
MAZZALI	54
NITTI	54
Disposizioni per la cinematografia (929-B). (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>)	55
PRESIDENTE	55, 56, 57
MELLONI, <i>Relatore</i>	55
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	55, 56, 57
GUIDI CINGOLANI ANGELA	55
TOZZI CONDIVI	57
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	57

La seduta comincia alle 15.

BERNIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga di provvidenze a favore del teatro. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (928-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga di provvidenze a favore del teatro.

A questo provvedimento, come a quello per la cinematografia, da noi già approvati recentemente, il Senato ha apportato alcune modifiche. Dato il carattere di urgenza dei due provvedimenti, è stata sollecitamente convocata la Commissione per la ulteriore approvazione di essi.

Prego il relatore, onorevole Tozzi Condivi, di illustrare gli emendamenti apportati dal Senato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. In merito all'articolo 4, il Senato ha apportato un emendamento aggiuntivo di carattere regolamentare, il quale precisa che i conti consuntivi, per i quali la Presidenza del Consiglio si era riservato il diritto di esame, devono essere pubblicati «entro tre mesi dalla chiusura della stagione» con le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio.

Invece, l'articolo 5, sostitutivo del testo approvato dalla nostra Commissione, sistacca dall'economia della legge e porta un nuovo carico allo Stato, nel senso che il dieci per cento dei diritti erariali riscossi sulle rappresentazioni di prosa di produzione nazionale sarà abbuonato per un periodo di cinque anni.

Non discuto la bontà di questo articolo. Solo mi riporto nuovamente a quelle preoccupazioni, per cui lo Stato ha la fama di scorticatore dei pubblici spettacoli, mentre, poi, restituisce ciò che ha riscosso.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'aggiunta all'articolo 4 è stata proposta dal senatore Terracini. È un'esigenza normale, in quanto si tratta di denari dello Stato. Comunque, il

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

Governo ha dato il proprio assenso a questa modificazione.

L'articolo 5 dispone sostanzialmente la proroga di una situazione già esistente e che veniva a scadere adesso. Un provvedimento in questo senso era stato inserito dal Ministero delle finanze nella bozza della nuova regolamentazione dei diritti erariali; però, siccome incide su un terreno più vasto, tarderà qualche tempo ad essere approvato. Pertanto, gli autori hanno giustamente richiesto che, nel frattempo, si prorogasse quella norma che consente loro entrate più facili, corrispondentemente ai lavori che vengono messi in scena. Il Governo ha, quindi, caldeggiato presso la Commissione senatoriale l'adozione di questo provvedimento. In esso abbiamo usato l'espressione: « L'articolo 5, ecc., è sostituito dal seguente », perché la validità del provvedimento precedente era scaduta il 31 ottobre; ma, di fatto, la Società degli autori aveva mantenuto questa forma di abbuono, contabilmente. Usando questa espressione, si evita un periodo di *vacatio* fra la legge vecchia e la nuova.

L'emendamento mi pare rappresenti un atto doveroso nei confronti degli autori italiani. Raccomando pertanto alla Commissione di approvarlo.

GIANNINI GUGLIELMO. È un giusto riguardo al teatro italiano e all'industria del teatro, in quanto questa tassazione minore per le commedie italiane induce i capocomici ed i teatri a presentare di preferenza lavori italiani, e lavori esteri solo quando abbiano particolari pregi artistici.

PRESIDENTE. Pongo in discussione, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4:

« I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio ».

MAZZALI. Mi pare che la dizione « della stagione » non sia ben chiara: dovrebbe dirsi « della gestione ». Un teatro può avere anche due o tre stagioni. Quando deve presentare questi conti? Alla fine della stagione autunnale, di quella invernale o di quella primaverile? Mi pare che la dizione sia piuttosto equivoca.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Questa dizione ha voluto principalmente fissare il principio che chiunque, organizzazione, categoria, privato, debba mettere a disposizione il consuntivo della gestione sovvenzionata.

Evidentemente, però, la disposizione non riguarda i grandi teatri che sono retti da leggi precise e particolari norme, che naturalmente sono soggetti a determinati controlli da parte del Tesoro da un lato, e da parte del comune dall'altro. In tali norme speciali sono dettate anche le disposizioni per la pubblicazione dei bilanci. Di conseguenza, non sorge ambiguità se si debba intendere, per esempio per la Scala di Milano, la stagione invernale, oppure quella primaverile, oppure ancora quella dei concerti di autunno. Questi grandi complessi, ripeto, sono al di fuori di questa disposizione. Essa riguarda i teatri cosiddetti di seconda categoria come Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ecc., i quali hanno una sovvenzione per una determinata stagione: quando questa stagione è terminata, debbono render conto di come hanno usato le sovvenzioni. L'obiezione dell'onorevole Mazzali, quindi, mi sembra superabile.

GIANNINI GUGLIELMO. Dato che, introducendo ulteriori modifiche, la legge dovrebbe ritornare al Senato, io mi limiterei ad accettare la dizione attuale, anche se non è felice, con le precisazioni che ha fatto l'onorevole sottosegretario.

Particolarmente infelice è l'uso del termine « stagione » che, in senso stretto, riguarda soltanto il teatro lirico. Qui, invece, tale termine è usato nel senso di « agibilità ». Sono, del resto, questioni di forma sulle quali non vale la pena soffermarsi a lungo.

NITTI. A mia volta mi permetto chiedere la ragione per la quale è stata usata la dizione « devono essere pubblicati ».

GIANNINI GUGLIELMO. Durante il periodo fascista le sovvenzioni venivano date e spese dagli interessati, senza che questi dovessero renderne conto. Fui io, ad un certo punto, che chiesi ed ottenni la pubblicità della destinazione di tali fondi da parte delle compagnie o dei produttori, cui erano stati concessi. Di qui il termine « pubblicazione » che indica, appunto, il dovere di rendere di pubblica ragione la destinazione della sovvenzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo approvato dal Senato:

« I conti consuntivi delle gestioni sovvenzionate devono essere pubblicati entro tre mesi dalla chiusura della stagione, secondo le modalità da stabilirsi dalla Presidenza del Consiglio ».

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

Pongo in votazione l'articolo 5 del testo approvato dal Senato:

« L'articolo 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente: « Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano è concesso, per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. In sede di coordinamento, la dizione « L'articolo 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 è sostituito dal seguente » andrebbe soppressa perchè, se noi abbiamo ammesso che quel decreto è scaduto, è inutile richiamarlo. Basta mettere, a mio avviso, il testo dell'articolo senza questo riferimento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non sono d'accordo, onorevole Tozzi Condivi, perchè, se noi accettassimo la sua proposta, verremmo ad escludere il periodo che va dal 31 ottobre fino al 1 gennaio, data di entrata in vigore di questa nuova legge. Se, invece, conserviamo il riferimento alla vecchia legge, manteniamo il legame, e la continuità della disposizione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Non insisto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla cinematografia. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (929-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Disposizioni sulla cinematografia, modificato dal Senato.

Ha facoltà di riferire l'onorevole Melloni.

MELLONI, *Relatore*. Non tratterò i colleghi sulle modificazioni apportate dal Senato al testo da noi approvato in precedenza, in quanto mi rimetto alla illustrazione che farà l'onorevole sottosegretario.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premetto che tutti gli emendamenti sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione senatoriale, ad eccezione di una norma di carattere penale contro la quale ha votato il senatore Ghidini.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 5. I colleghi ricorderanno che, su proposta

dell'onorevole Giannini, istituimmo un organo di secondo grado che, per la sua stessa natura, aveva una composizione meno numerosa di quella del Comitato tecnico.

I lavoratori hanno rappresentato, a questo riguardo, il loro disagio, facendo notare come essi siano interessati soprattutto al prestigio della cinematografia, e come, in tutte le altre commissioni, accanto alle designazioni da parte dei datori di lavoro, vi siano quelle dei lavoratori. Perciò hanno chiesto che anche in questa commissione fossero ammessi i rappresentanti dei lavoratori. Il Senato ha proposto due rappresentanti, perchè si è tenuta presente la mancanza di unità sindacale in questo settore, e il Governo ha accettato questa modificazione di buon grado.

PRESIDENTE. L'articolo 5 approvato dal Senato è del seguente tenore:

« Contro le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da otto esperti, di cui due designati dai lavoratori del cinema ed uno rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Società italiana autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. All'alinea b) dell'articolo 8 si stabilisce che gli elementi tecnici e artistici nazionali siano in maggioranza. È stato già detto cosa si intenda per maggioranza. Qui si trattava non solo di una maggioranza generica, ma dell'affermazione di un principio: che la maggioranza fosse degli attori italiani.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. La dizione « larga maggioranza », adottata dal Senato, si può prestare a diverse interpretazioni. Ci si deve riferire alle categorie che partecipano, o alla maggioranza in senso assoluto? Non so se sia il caso di chiarire meglio questo concetto. Io ho qualche esperienza al riguardo: si è verificato, ad esempio, che in un film le parti principali erano affidate a stranieri, mentre tutte le parti secondarie e l'insieme del film erano attribuiti ad attori e tecnici italiani; ma, in sostanza, il film era sostenuto da attori stranieri.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'aggettivo « principali » è stato messo, appunto, con riguardo a questa preoccupazione: cioè si è ovviato alla difficoltà che deriverebbe se gli attori principali fossero in maggioranza stranieri. Ferma restando a verbale la sua osservazione, vorrei pregare l'onorevole Cingolani di non proporre un emendamento formale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'alinea b) dell'articolo 8, modificato dal Senato come segue:

« b) che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in larga maggioranza italiani ».

(È approvato).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. All'articolo 10 vi è un emendamento di carattere formale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 10, modificato dal Senato come segue:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a cortometraggio, non a carattere documentario, o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere materiale scenico di repertorio ».

(È approvato).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. All'articolo 14 avevamo introdotto una disposizione con la quale si riducevano i premi quando veniva programmato anche l'avanspettacolo. Omettendo, invece, questa riduzione di premi quando, oltre alla proiezione del film, viene programmato anche l'avanspettacolo, noi incoraggiamo veramente lo avanspettacolo, o meglio non lo scoraggiamo al punto da bandirlo dalle sale cinematografiche. Quindi, prego la Commissione di voler approvare il testo emendato del terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 14 nel testo approvato dal Senato:

« Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale

venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altri film di lunghezza superiore ai 2000 metri ».

(È approvato).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Con l'emendamento al quarto comma dell'articolo 15 si ritorna al testo governativo, che contemplava il contributo del 3 per cento per le attualità. Questa norma va congiunta all'altra modificazione all'articolo 16: cioè tornando al 3 per cento, cade la ripartizione dei due quinti e tre quinti, e si ritorna ad una distribuzione uguale. Inoltre, si protrae la norma fissata nella legge del 1947: cioè il contributo per i complementi di spettacolo, se si tratta di due documentari, si divide tra un documentario e un documentario; ma non si divide, quando si tratta di specie diverse. Ciò è stato richiesto tenendo presente, da un lato le istanze dei documentaristi, dall'altro considerando lo sforzo organizzativo e la preferenza da parte del pubblico per le attualità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al quarto comma dell'articolo 15: *alle parole* « un contributo pari al due per cento » *sostituire le altre* « un contributo pari al tre per cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 16:

« Se in uno stesso spettacolo, oltre il film a lungo metraggio, sono programmati più film nazionali di corto-metraggio ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo ai fini della determinazione del contributo stesso, viene suddiviso in parti uguali tra i cortometraggi programmati. Analogo criterio viene seguito nel caso che nello stesso spettacolo siano programmati più film nazionali di attualità.

Quando il programma è composto di soli cortometraggi o di attualità nazionali o di cortometraggi ed attualità è ammesso il cumulo del contributo di cui all'articolo 15 (per un massimo di sei) ».

(È approvato).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'articolo 27 ha provocato la più lunga discussione al Senato, soprattutto tra gli avvocati penalisti. Questa norma era stata formulata tenendo presente l'articolo 462 del codice penale: falsificazione e messa in circolazione di biglietti falsi.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

Si tratta di accertare chi sia più responsabile: colui che fabbrica i biglietti, o colui che li mette in circolazione. Colui che fabbrica, di solito, è un esecutore materiale e partecipa ad una minima parte del guadagno.

Siccome la detenzione è comminata soprattutto per colui che mette in circolazione, la modifica consiste nella sostituzione della parola « detiene » a « riceve ».

TOZZI CONDIVI. Osservo che la parola « detiene » esprime un concetto di permanenza; « riceve », invece, risponde a un criterio di momentaneità.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Era stato detto di non apportare una modificazione, ma di conservare la formula del codice.

L'altra modifica riguarda il secondo comma. Si è riconosciuta la necessità di qualificare atto pubblico il « borderò ». Gli esercenti sono stati i primi a chiedere che ciò fosse sancito dalla legge, per evitare falsificazioni del « borderò ».

Qui esiste una doppia configurazione di reato: la violazione della legge penale per la falsificazione materiale dell'atto, e la violazione della legge fiscale. Così si è detto: facciamo salve le sanzioni fiscali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i due emendamenti all'articolo 27, approvati dal Senato:

Al primo comma sostituire la parola: « detiene » alla parola « riceve ».

Al secondo comma, alla fine sostituire le parole « fino a 6 mesi e con la multa fino a lire 30.000 » con le altre « da 6 mesi a 3 anni, salve le sanzioni fiscali ».

(Sono approvati).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'emendamento all'articolo 30 è chiaro e non richiede illustrazione.

PRESIDENTE, Pongo in votazione quest'ultimo emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: « In sostituzione dei contributi » aggiungere le parole « sugli spettacoli cinematografici e teatrali ».

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati:

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Proroga di provvidenze a favore del teatro » (928-B).

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	14
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Disposizioni sulla cinematografia » (929-B).

Presenti e votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	14
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione.

Balduzzi, Bernieri, Carpano Maglioli, Caserta, Corbi, Costa, Giannini Guglielmo, Guidi Cingolani Angela, Mazzali, Melloni, Natoli, Nitti, Paganelli, Poletto, Semeraro Gabriele, Togni, Tozzi Condivi, Vicentini.

La seduta termina alle 16.